

 <p>Atto di Consiglio</p>	<h2 style="color: green;">Entrate</h2>	<p>P.G. N.: 170095/2014 N. O.d.G.: 263/2014 Data Seduta Giunta : 12/06/2014 Data Seduta Consiglio : 16/06/2014 <input checked="" type="checkbox"/> Richiesta IE</p>
<p>Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TASI IN MATERIA DI RIDUZIONI DI BASE IMPONIBILE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL 'ACCONTO TASI 2014</p>		
<p>- Delibera di Consiglio -</p>		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

DATO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale PG n.80329/2014, OdG n.218/2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con cui è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale -Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) di cui all'art.1, comma 639, e ss. della Legge n. 147/2013";

RILEVATO che l'art.3 del predetto Regolamento ha previsto - a fronte della presenza di una disposizione legislativa ambigua al riguardo e in applicazione del principio generale del "criterio prudenziale", secondo il quale alle disposizioni tributarie di natura agevolativa occorre dare applicazione restrittiva - che la base imponibile TA.S.I. degli immobili storici non può essere soggetta a riduzioni, a differenza di quanto previsto ai fini I.M.U. dall'art.13, comma 3, del D.L. n.201/2011;

TENUTO CONTO che tanto l'ANCI Emilia-Romagna quanto, soprattutto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, nella recente pubblicazione sul proprio sito delle domande frequentemente poste all'Amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi in merito alla corretta applicazione di IMU e TASI, c.d. "FAQ" - appaiono orientati ad interpretare la disposizione TASI di cui all'art.1, comma 675, della legge n. 147/13 in modo da ritenere la riduzione della base imponibile IMU prevista per gli immobili storici applicabile anche ai fini TASI, facendo leva soprattutto sul rinvio generico che lo stesso comma 675 fa all'art.13 del D.Lgs. n.201/11,che disciplina anche la suddetta riduzione;

RITENUTA, pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, la necessità di provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della I.U.C. - Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) di cui all'art. 1, comma 639, e ss. della legge n.147/2013" eliminando l'ultimo periodo del comma 3 dell'art.3 per poi sostituirlo con una disposizione che riconosca la validità, anche ai fini TASI, delle riduzioni della base imponibile IMU previste dall'art.13 del D.L. n.201/2011 (tra cui, quella relativa alla base imponibile degli immobili storici);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 688, della Legge n.147/2013, il

versamento della T.A.S.I. deve essere effettuato nei termini individuati dall'art.9, comma 3, del D.Lgs. n.23/2011 ovvero alle medesime scadenze previste per il pagamento dell' I.M.U. (16 giugno l'acconto, 16 dicembre il saldo), con possibilità di pagamento in unica soluzione alla scadenza del 16 giugno;

ATTESO che l'art.11, comma 2, del vigente "Regolamento Comunale T.A.S.I. per la disciplina della I.U.C. - Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) di cui all'art. 1, comma 639, e ss. della legge n.147/2013" richiama le suddette scadenze ipotizzando che il Comune, per facilitare il versamento, possa far pervenire ai contribuenti entro le suddette scadenze appositi prospetti riassuntivi del tributo risultante dovuto sulla base delle informazioni agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che il Comune di Bologna ha voluto sperimentare l'invio dei prospetti riassuntivi (con allegati moduli F24 precompilati per il pagamento) al fine di semplificare ai propri contribuenti le modalità di versamento della nuova imposta, pur trattandosi di attività che non ha potuto riguardare tutte le tipologie di immobili oggetto T.A.S.I. (ad esempio, non è stato tecnicamente possibile inviare conteggi per i c.d. "immobili merce"), a causa soprattutto dell'impossibilità di disporre, per ogni immobile, delle necessarie informazioni;

TENUTO CONTO che l'invio dei prospetti riassuntivi di cui al precedente punto g) è stato effettuato in modo tempestivo ma, inevitabilmente, sono emerse posizioni da riconteggiare legate ad esempio a problemi tecnici nell'abbinamento d'ufficio delle pertinenze agli immobili principali; sulla scia anche di qualche articolo di stampa eccessivamente allarmante, si è creato un clima di pesante incertezza nei contribuenti T.A.S.I., legato sia alle incessanti e talora contraddittorie modifiche normative inerenti lo stesso tributo, sia alle inevitabili problematiche applicative aggravate anche dal fatto che ogni Comune ha potuto/dovuto fare scelte operative che non necessariamente sono andate tutte nello stesso senso, creando un quadro certamente di scarsa chiarezza, anche in ordine al quantum di imposta da versare e a quando deve essere versata;

RILEVATO, anche in conseguenza di quanto sopra esposto, che ancora oggi, a pochi giorni dalla scadenza del termine per effettuare il versamento della T.A.S.I. in acconto (o in unica soluzione) fissato al 16 giugno:

- i contribuenti affollano gli sportelli, scrivono *email*, inviano *fax*, si rivolgono al *call center* per poter verificare la propria posizione T.A.S.I. ed essere messi in condizioni di rispettare la scadenza di versamento;
- i centri di assistenza fiscale, commercialisti e professionisti del settore segnalano la criticità di questa situazione e l'impossibilità di assicurare a clienti e assistiti l'adeguata assistenza riguardo al rispetto della scadenza di versamento del 16 giugno, rappresentando, altresì, la delicatezza del conseguente tema sanzionatorio che, in una situazione complessa come quella sopra descritta, rischia di assumere, in concreto, profili di vessatorietà nei confronti chi sta incontrando difficoltà effettive nell'adempiere ai propri obblighi;

RILEVATO che non pare possibile, alla luce dell'attuale quadro normativo, disporre, mediante una norma regolamentare, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, il differimento delle scadenze di versamento T.A.S.I. (in acconto e in unica soluzione), scadenze che, pertanto, restano confermate per il 16 giugno p.v.;

TENUTO CONTO, tuttavia, alla luce di quanto rappresentato precedentemente, che occorre prendere in considerazione la possibilità di prevedere un lasso temporale (non eccessivamente ampio, ma comunque idoneo allo scopo), entro il quale i contribuenti, attualmente in difficoltà con i conteggi e con la verifica della propria posizione TA.S.I., possano regolarizzare il proprio versamento TA.S.I. in acconto senza incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi e che, a tal fine il termine potrebbe essere individuato nel 31 luglio 2014, quale data ultima per regolarizzare versamenti TA.S.I. insufficienti o non effettuati entro la prevista scadenza ;

CONSIDERATO che, secondo l'art.3, comma 2, dello Statuto del Contribuente, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore a 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore, fermo restando che detta previsione non incide sulla legittimità dei termini di pagamento disposti dall'art.1, comma 688, della legge n.147/2013 e recepiti nel regolamento comunale TA.S.I.;

RITENUTO, tuttavia, opportuno rilevare come i termini di cui al comma 688 siano stati introdotti con la legge di conversione del D.L. n.16/2014 (legge 2 maggio 2014, n.68) e recepiti nel regolamento comunale esecutivo dal 12/05/2014 e che, pertanto, la scadenza del 16 giugno p.v. come data di versamento dell'acconto TA.S.I. risulta essere stata prevista, dal punto di vista legislativo, il 2 maggio 2014, senza rispettare nei confronti del contribuente il termine di sessanta giorni previsti dall'art.3, comma 2, dello Statuto del Contribuente;

RILEVATO che, come già rappresentato, tale situazione, pur non inficiando la legittimità della previsione del comma 688, così come riformulato dalla legge n.68/2014, tuttavia induce a riflettere sulla possibilità di considerare il mancato rispetto del termine per il versamento entro la scadenza del 16 giugno, così ravvicinata rispetto alla sua determinazione attraverso una legge, come una fattispecie non sanzionabile e a valutare, di conseguenza, l'opportunità di individuare la data del 31 luglio p.v. quale termine entro il quale effettuare il parziale o omesso versamento dell'acconto TA.S.I. - imputabili in linea astratta al mancato rispetto della previsione generale di cui all'art.3, comma 2, dello Statuto del Contribuente -, può essere regolarizzato senza che ciò costituisca violazione passibile di sanzione e di conseguenti interessi ;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'art.10 dello Statuto del Contribuente (legge n.212/2000) "Tutela dell'affidamento e buona fede. Errori del contribuente" e dell'art.6 del D. Lgs. n.472/97 in materia di cause di non punibilità legittimano l'adozione di un'interpretazione di carattere generale in tal senso ;

VISTI:

- l'art.1 commi 639 e ss della L.147/13 e ss.mm.ii.;
- il D.L.16/14, convertito con modifiche dalla legge 68/14;
- gli art.9 e 13 del D.Lgs.23/11;
- l'art.52 del D.Lgs.446/97;
- l'art.7 del D.Lgs.7 del D.Lgs.267/00;
- gli artt.3 e 10 della legge 212/2000;
- l'art.6 del D.lgs.472/97;
- il "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013" approvato con

delibera PG n.80329/2014 OdG n.218/2014;

- il regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione, approvato con delibera PG 1579/2012
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- i Decreti del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (che prorogava al 28/2/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali), del 13/02/2014 che ha posticipato tale scadenza al 30/04/2014 e del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito la scadenza al 31/07/2014;
- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D. L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SENTITE le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica al "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013", riportata nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che il testo del regolamento, alla luce della suddetta modifica, è quello dell'allegato B, in atti;
3. **DI PRECISARE**, a fini ermeneutici di carattere generale di una fattispecie che presenta elementi alquanto contraddittori, quale quella esposta in narrativa, che, ai sensi dell'art.10 dello Statuto del Contribuente, sussistono le condizioni per non procedere all'irrogazione della sanzione e all'applicazione degli interessi delle fattispecie di versamento della prima rata TA.S.I. effettuate entro le ore 24 del 31.07.2014;
4. **DI PREVEDERE** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata



Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi



Documenti allegati (parte integrante):



allegato A modifiche regolam TASI 2014.odt

Documenti in atti :



allegato B delibera modifiche regolam TASI.odt

1 allegato



P.G.N. 170095_14.pdf